

AS924 - COMUNE DI AVEZZANO (AQ) - PROBLEMI DI NATURA CONCORRENZIALE POTENZIALMENTE DERIVANTI DALLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Roma, 14 marzo 2012

Comune di Avezzano
Sindaco

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Comune, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente alla portata della previsione di cui all'articolo 4 del d.l. 13 agosto 2011, n.138, conv. dalla legge 148/2011, e, in particolare, all'esatta individuazione dei servizi pubblici locali da assoggettare alla verifica preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 4 citato e da inserire nella delibera quadro di cui al comma 2 del medesimo articolo, l'Autorità, nella sua seduta del 6 marzo 2012, ha espresso le seguenti considerazioni.

Premesso che l'articolo 22 della legge n. 10 ottobre 1990, n. 287, attribuisce all'Autorità il potere di rendere pareri su *"problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato"* e che non rientra, dunque, fra i compiti istituzionali dell'Autorità indicare esattamente quali siano i servizi da qualificare quali servizi pubblici locali e, in particolare fra questi, quelli a rilevanza economica, si ritiene utile richiamare quanto disposto dal Legislatore all'articolo 4 del d.l. 138/2011 sopra citato, in cui è disposto l'obbligo per gli enti locali di adozione della delibera quadro per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica che non rientrano fra quelli indicati al comma 34 dell'articolo citato¹, che sono, infatti, espressamente esclusi dall'applicazione della normativa di cui si tratta.

L'Autorità coglie, peraltro, l'occasione per evidenziare che, in generale, una gestione concorrenziale dei servizi da parte degli enti locali, a prescindere da ogni questione di natura definitoria, è ad ogni modo auspicabile in quanto idonea a produrre benefici per la collettività sia in termini di qualità del servizio offerto che di tariffe applicate.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

¹ [Il comma 34 dell'art. 4 del d.l. 138/2011 prevede, infatti, che *"Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99".]*